DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA'

Art. 12

Disposizioni in materia di pubblici esercizi

Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, puo' essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attivita' per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».

Versione in vigore dal 21 febbraio 2017, non più in vigore dal 22 aprile 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'
Estremi	Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
Capo	II — Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sicurezza-delle-citta/art-12-disposizioni-in-materia-di-pubblici-esercizi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it